



COMUNE DI SCORDIA

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI SCORDIA

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 28-02-2018

Art. 1 Premesse

Il presente Regolamento contiene la disciplina relativa alla gestione del centro di raccolta rifiuti comunale di Scordia sito presso la strada " N " della Zona Industriale.

Il Centro di Raccolta è stato autorizzato con Autorizzazione n . 408/ A4 del 08.02.2018

L'attività di gestione dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto da D.M. 8 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

Art. 2 Soggetti interessati

Sono interessati all'esercizio del centro di raccolta:

- Il Comune di Scordia, che ha predisposto le strutture per il razionale funzionamento e vigila sul corretto svolgimento dei servizi;
- I Cittadini, che con il conferimento dei materiali collaborano alla riduzione dei rifiuti, alla protezione dell'ambiente ed al recupero di risorse,
- Le attività commerciali, produttive e di servizi, per il recupero di materiale di scarto di cui disfarsi e da riutilizzare;
- L'Impresa, che in qualità di gestore del centro di raccolta, provvede ad assicurare la raccolta, il trasporto ed il corretto smaltimento, riuso o riutilizzo dei rifiuti conferiti.

Art. 3 Osservanza di leggi e regolamenti

Dal carattere pubblico dei servizi deriva l'obbligo dell'Impresa di osservare e far osservare dai propri dipendenti – nell'espletamento dell'attività – le disposizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, o che saranno emanati nel corso dell'appalto, nonché alle disposizioni di legge o regolamenti in genere, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Detti servizi non potranno pertanto, per nessuna ragione, essere sospesi o abbandonati anche solo parzialmente, salvo cause di forza maggiore.

Durante l'espletamento del servizio gli operatori dell'impresa dovranno rendersi evidentemente riconoscibili, mediante un tesserino di riconoscimento.

Art. 4 Tipologia di rifiuti raccolti. Dotazione di contenitori

Presso il centro di raccolta potranno essere conferite e successivamente avviate a smaltimento e/o recupero, le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	DESCRIZIONE
080318	Toner per stampa diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche)
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi in metallo
150105	Imballaggi in materiali compositi

150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
150110* e 150111*	contenitori T/FC
160103	Pneumatici fuori uso (provenienti da utenze domestiche)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)
20 01 33*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)
200101	Rifiuti di carta e cartone
200102	Rifiuti in vetro
200108 e 200302	Frazione organica umida
200110 e 200111	Abiti e prodotti tessili
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123* 200135* 200136	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
200131* e 200132	Farmaci
200108	Rifiuti organici provenienti da cucine e mense
200113*	Solventi
200125	Oli e grassi commestibili
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200134	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*
200137* e 200138	Rifiuti legnosi
200139	Rifiuti plastici
200140	Rifiuti metallici
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche)
200201	Sfalci e potature
200307	Ingombranti
200399	Cartucce e toner esauriti
	Rifiuti assimilati agli urbani in base a regolamento comunale

Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili.

Tutti i materiali citati sono conferiti direttamente dagli utenti del servizio, così come definiti al successivo art. 7, negli appositi contenitori.

Presso il centro di raccolta potranno essere conferiti dall'Impresa – temporaneamente e in appositi contenitori – i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei contenitori di pile, farmaci scaduti, cestini portarifiuti stradali ubicati sul territorio e dalla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade e nelle aree pubbliche.

I cassoni ed i contenitori avranno le seguenti caratteristiche:

- Essere costruiti in materiale resistente e adatto a contenere il rifiuto previsto, ed avere superficie liscia e comunque di facile pulizia;
- Avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili e utilizzabili da tutti gli utenti;
- Avere dispositivi di apertura e di aereazione tali da assicurare un'efficace pulizia, nonché prevedere regolari lavaggi e disinfezione;

- Avere sufficiente capacità in rapporto alle quantità conferite;

Art. 5 Precisazioni sul conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta

5.1 Raccolta dei rifiuti solidi assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche

Il conferimento dei rifiuti solidi assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche può avvenire nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 7.

5.2 Raccolta separata dei rifiuti urbani ingombranti

Oggetto del servizio è la raccolta differenziata, il trasporto ed il conferimento presso idoneo impianto di smaltimento/trattamento autorizzato dei rifiuti urbani ingombranti.

La raccolta di tale tipologia di rifiuti è effettuata presso il centro di raccolta, attraverso il conferimento diretto da parte degli utenti durante gli orari di apertura, avendo cura di separare per quanto possibile i materiali soggetti a riutilizzo (legno, ferro, cartone, ecc.).

I contenitori appositamente collocati presso il centro di raccolta saranno svuotati a contenitore pieno e comunque nel rispetto dei tempi di durata del deposito previsti dal D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

5.3 Raccolta separate dei seguenti rifiuti urbani pericolosi:

Per tutte le categorie di rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 4, si procederà alla raccolta differenziata, al trasporto e allo smaltimento presso idonei impianti autorizzati al recupero, trattamento e/o smaltimento.

Il trasporto avverrà a contenitori pieni e comunque nel rispetto dei tempi di durata del deposito previsti dal D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

Si precisa che **solo le utenze domestiche** possono conferire questi rifiuti presso il centro di raccolta.

5.4 Raccolta separata di oli e grassi, vegetali ed animali, residui dalla cottura di alimenti originati da attività di ristorazione collettiva; Raccolta separata di oli minerali esausti:

Per queste tipologie si procederà alla raccolta tramite conferimento diretto da parte dell'utenza cittadina (utenze domestiche, ristorazioni collettive). L'impresa provvederà al successivo trasporto e conferimento presso idonei impianti di stoccaggio o smaltimento autorizzati.

5.5 Raccolta separata di siringhe

Le siringhe vengono raccolte dal suolo pubblico dal personale dell'impresa, conferite in idonei contenitori presso il centro di raccolta e successivamente avviati – con frequenza adeguata alle esigenze – ad un centro di smaltimento autorizzato;

5.6 Raccolta differenziata finalizzata al recupero e riciclaggio dei rifiuti, delle seguenti tipologie di materiali: carta e cartone, plastica, vetro

Trattasi di raccolte effettuate anche "porta a porta". Presso il centro di raccolta è possibile il conferimento diretto da parte di tutti gli utenti: utenze domestiche, attività produttive e commerciali.

I contenitori ubicati presso il centro di raccolta sono da svuotarsi a pieno e con trasporto e conferimento presso idonei impianti di stoccaggio o trattamento autorizzati.

5.7 Raccolta differenziata finalizzata al recupero e riciclaggio dei rifiuti, delle seguenti tipologie di materiali:

- *Metalli non ferrosi;*
- *Metalli ferrosi;*
- *Polistirolo espanso;*

- *Mobili e legname (scarti in legno ed imballaggi in legno);*
- *Tessuti;*

Per queste tipologie si procederà alla raccolta, tramite conferimento diretto da parte di tutti gli utenti cittadini (utenze domestiche, attività produttive e commerciali).

L'impresa provvederà alla vuotatura a pieno (o comunque nel rispetto dei tempi di durata del deposito previsti dal D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.) e al successivo trasporto e conferimento presso idonei impianti di stoccaggio o trattamento autorizzati.

La raccolta dei tessuti avviene anche mediante conferimento diretto degli utenti presso contenitori di associazioni private ubicati sul territorio comunale.

Art. 6 Obiettivi

L'impresa si impegna a recuperare tutto il materiale possibile ed in particolare **ad evitare** il conferimento di:

- Rifiuti indifferenziati oggetto di raccolta domiciliare;
- Frazione organica (umido) di rifiuti solidi urbani;
- Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale;
- Rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia per qualità che per eccedenza delle quantità previste.

Art. 7 Utenti del servizio

Presso il centro di raccolta possono conferire i seguenti soggetti:

- Cittadini iscritti nei ruoli della tariffa di igiene urbana, muniti di documento di identità,
- Produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle quantità consentite, **con sede ed attività nel Comune di Scordia**, iscritti nei ruoli della tariffa di igiene ambientale e autorizzate dal Comune di Scordia.

Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

Ai fini del presente Regolamento, nelle more della determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani previsti dall'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 ed in base all'art. 198 comma 2 lett. g) del medesimo decreto, si rimanda " al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 09.01.2002 " Il quantitativo massimo di conferimento da parte delle Utenze Non Domestiche non può essere superiore a quello stabilito dalla voce B " del sopra citato Regolamento, che al presente si allega".

Art. 8 Modalità di conferimento

L'utente del centro di raccolta è tenuto a conferire i materiali di cui all'art. 4 già suddivisi per tipologia merceologica, e deve provvedere a propria cura a depositarli nei contenitori appositamente predisposti per ciascuna tipologia, seguendo le indicazioni fornite dalla cartellonistica o dal personale addetto.

Art. 9 Presidio del centro di raccolta

Al fine di assicurare all'utenza le condizioni migliori per l'utilizzo, il centro di raccolta sarà presidiato e aperto al pubblico nei seguenti orari:

L'Impresa nella gestione del centro di raccolta dovrà osservare le seguenti modalità operative:

- Adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori e gli utenti;
- Provvedere all'ammasso temporaneo dei rifiuti per classi omogenee;
- I rifiuti urbani pericolosi dovranno essere collocati sotto tettoia, al coperto ed in condizioni di completa sicurezza per gli operatori e per l'ambiente;
- Provvedere al sollecito smaltimento delle frazioni stoccate nei siti di recupero e/o smaltimento appositamente autorizzati. Tale attività dovrà essere svolta a contenitori pieni e comunque nel rispetto dei tempi di durata del deposito previsti dal D.M. 08 Aprile 2008 e ss.mm.ii.
- Provvedere a mantenere il centro di raccolta in condizioni di igiene, disinfezione e disinfestazione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- Segnalare immediatamente al Comandi di Polizia Locale i casi di violazione del regolamento di gestione del centro di raccolta ed in generale, del Regolamento di Igiene Pubblica.

Art. 13 Compiti ed oneri dell'impresa nella gestione del centro di raccolta

L'impresa, nella gestione del centro di raccolta, dovrà assumere i seguenti oneri:

- Dotare il personale di servizio di apparecchio telefonico per le necessarie comunicazione con gli uffici comunali;
- Provvedere a proprio carico al pagamento dei consumi di energia elettrica, gas e acqua del centro di raccolta, intestando a proprio nome i relativi contratti di fornitura;
- Dotare il centro di raccolta di idonea segnaletica orizzontale e verticale;
- Provvedere alla dotazione ed alla movimentazione dei cassoni/contenitori nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, alla loro pulizia e disinfezione;
- Dotare il centro di raccolta del personale di presidio;
- Dotarsi di tutte le attrezzature e i mezzi necessari ed utili all'efficienza funzionale del centro di raccolta;
- Garantire la manutenzione ordinaria del centro di raccolta e di tutte le attrezzature presenti;
- Gestire le pratiche amministrative connesse con la conduzione del centro di raccolta quali: tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari.

Art. 14 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti precedenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo.

APPROVATO CON DELIBERA DA C.C. N. 3
del 9.03.2002

COMUNE DI SCORDIA
(Provincia di Catania)

UFFICIO ECOLOGIA – OSSERVATORIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

IL SINDACO
Miluzzo Salvatore

Il Responsabile dell'Osservatorio
Dr. Geol. Guttuso Innocenzo

B ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

B.1.1 Criteri qualitativi di assimilazione

Fermo restando, quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, fissati con il presente regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:

- a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del decreto legislativo n 22/97 e relativi allegati;
- b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
 - rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
 - oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita a dettaglio;
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
 - rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art.43, comma 2, del decreto legislativo n 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art.21 comma 7 del medesimo decreto legislativo n 22/97;
 - rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento di raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art.43, comma 3 del decreto legislativo n 22/97 e fermo restandone l'esclusione del regime di privativa, ai sensi dell'art.21, comma 7 del medesimo decreto legislativo n 22/97.

B 1.2. ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUALITA'

Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani, salvo specifica diversa disposizione senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita a dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

B.1.3 ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

B.1.3.1. Fermo restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.2, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui ai successivi articoli, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:

- a) attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
- b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
- c) attività di autotrasporto e simili;
- d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;

5

e) attività di vendita di autoveicoli e simili

B.1.3.2. Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui ai successivi articoli non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che, in base a quanto stabilito al punto B.1.2. vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

B.1.3.3. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg./mq anno.

B.1.3.4. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

B.1.4. RIFIUTI DA ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI ALL'INGROSSO, DI SERVIZIO E SIMILI: CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

B.1.4.1. I rifiuti derivanti dalle attività di cui al precedente punto B.1.3.1. sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorchè qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi punti del presente articolo, secondo le disposizioni del successivo punto B.1.5.

B.1.4.2. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti, il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente regolamento di applicazione della tassa R.S.U.

B.1.4.3. Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3. una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente regolamento.

B.1.4.4. Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1. e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3. vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione ai rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo punto B.1.5.1

B.1.4.5 Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg/mq, anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente punto B.1.1 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate al punto B.1.3., accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo punto B.1.5.

B.1.4.6 I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente punto B.1.3 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superficie di formazione assoggettate alla tassa R.S.U. con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del gestore del pubblico servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.

B.1.5 ENTITA' PONDERALI E/O VOLUMETRICHE ASSOLUTE E VALORI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA COMPORTANTI L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO B.1.3.

Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione.

B.1.5.1 Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi punti, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore $Q_{tot}=12 \text{ ton/anno}$.

B.1.5.2 Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente punto.

B.1.5.3 Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione $100 \text{ Kg.} = 1 \text{ mc}$.

Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione.

6

B.1.5.4 Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3 interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi punti B.1.5.5 e 6, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.

B.1.5.5 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1, lett. a) l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo: $5\text{Kg/mq.anno} < q < 15\text{Kg/mq.anno}$

B.1.5.6 Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui al punto B.1.3.1, lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica compresi nell'intervallo: $2,5\text{Km/mq.anno} < q < 5\text{Kg/mq.anno}$

B.1.5.7 Per i valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U.;

B.1.5.8. Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" ($100\text{Kg} = 1\text{mc}$)

B.1.5.9. E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

B.1.5.10 E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

B.1.6. AGGIORNAMENTO E/O MODIFICA DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' ASSOGGETTATE AI CRITERI QUANTITATIVI E DEI RISPETTIVI VALORI

B.1.6.1. Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con provvedimento comunale, sentito l'ente gestore, in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali - quantitative dei medesimi;

- a) gli elenchi di attività di cui al punto B.1.2. e di cui al punto B.1.3.;
- b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente punto B.1.5.1.;
- c) gli intervalli di produttività specifica relativa di cui al punto B.1.5.5 e 6
- d) i rapporti di conversione peso - volume, di cui al punto B.1.5.3 e 8

B.1.7. EFFETTI DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE

B.1.7.1. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

B.1.7.2. Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.

B.1.7.3. Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.

B.1.7.4. Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata attivate dal comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal regolamento di applicazione della tassa R.S.U. nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

B.1.8. REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITA': Procedure di accertamento

B.1.8.1. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente punto definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione

7

meno le motivazioni per il permanere della classificazione come rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio tutela ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dando luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.

B.1.11 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO.

B.1.11.1 Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente punto B.1.9. sarà cura dell'ente gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento.

B.1.11.2 Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente regolamento, l'ente gestore comunicherà ai competenti uffici del comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente punto B.1.8, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.

B.1.11.3 Ove tali contatti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione dei rifiuti a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.

B.1.11.4 Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente regolamento, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'affidatario del pubblico servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'ente gestore in ordine alla decisione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.

B.1.11.5 Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal gestore del pubblico servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente regolamento di applicazione della tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'affidatario del pubblico servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio tutela ambientale gli elenchi delle ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.

C. RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI.

C.1. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati.

C.1.1 Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

C.1.2 I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'ente gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.

C.2. Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio.

C.2.1 La raccolta dei rifiuti urbani interni viene svolta dall'ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello stato della viabilità.

C.2.2 La raccolta nella zona urbana viene principalmente effettuata mediante l'impiego di cassonetti da 1700 L dotati di pedale per l'apertura e caratterizzati dalla possibilità di conferimento bilaterale, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori monoperatore a presa laterale.

C.2.3 Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore - punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'ente gestore e approvato dal comune, rispettando distanze inferiori a:

- 200 m. nel centro urbano;
- 500 m. negli agglomerati extraurbani.

Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di una circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di